



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Giudice Dott. Francesco Perrone, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- parte ricorrente propone ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. domandando “contraria istanza disattesa e reietta, voglia in via cautelare ed urgente, con decreto inaudita altera parte e contestuale fissazione di udienza di comparizione, nel termine di cui all'art. 669-sexies co. 2 c.p.c., ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti ai sensi del co. 1 della citata norma processuale: accertare il diritto della ricorrente alla presentazione e formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente attivazione del sub-procedimento per l'acquisizione del parere di cui all'art. 19, co. 1.2 TU 286/98, ordinando al Questore di Bologna ogni conseguente adempimento. Con vittoria di spese di giudizio”;
- parte resistente domanda il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata in fatto e in diritto;

premesso che:

- la sig.ra [REDACTED] è una cittadina del Marocco soggiornante in Italia dal 2006, ricongiuntasi al marito sig. [REDACTED] (Marocco [REDACTED]) insieme al primo figlio della coppia [REDACTED], nato in Marocco il [REDACTED] (doc. 3). Nel 2008 è nata, a Bologna, la seconda figlia [REDACTED] (doc. 4);
- è accaduto, infine, che nel luglio 2020 la questura di Bologna ha negato alla sig.ra [REDACTED] il rinnovo del permesso di soggiorno per ritenuto difetto di capacità reddituale, notificato nell'ottobre 2020 (doc. 11). Il provvedimento non è stato impugnato. Nel gennaio 2021 a mezzo del procuratore la ricorrente ha inoltrato alla questura di Bologna la richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, (doc. 12). Richiesta seguita poi dall'appuntamento preso attraverso l'agenda elettronica della questura di Bologna (doc. 13). Il 23.3.2021, accompagnata dalla procuratrice costituita, la sig.ra [REDACTED] si è presentata agli sportelli dell'Ufficio immigrazione della questura di Bologna per formalizzare la richiesta su specifico modulo ministeriale. Nell'occasione le è stato notificato il provvedimento di irricevibilità, oggetto della presente impugnazione giudiziale (cfr. doc. 1), emesso sulla base di una Circolare del Ministero del 19.3.2021 (cfr. doc. 2);
- la ricorrente quindi propone ricorso domandando l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ex art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU 286/98, mediante formalizzazione in specifico modulo ministeriale, ai sensi della predetta norma e dell'art. 5, co. 2 del medesimo TU immigrazione, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento datato 23.3.2021 con cui la Dirigente Ufficio immigrazione della questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la richiesta della ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2.

TU 286/98 (doc. 1) e, per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero dell'interno prot. 0023186 del 19.3.2021 (doc.2);

rilevato che:

- quanto al *fumus boni iuris*, la dichiarazione di irricevibilità della domanda opposta da parte resistente non è giuridicamente fondata. Di conseguenza, deve considerarsi esistente il *fumus boni iuris* necessario per l'emissione del richiesto provvedimento urgente;
- il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale; disposizione che, come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest'ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell'interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale;
- tale interpretazione, che appare la più conforme al dettato della norma, risulta in un certo qual senso confermata *a contrariis* dalla circolare del Ministero dell'Interno datata 19 Marzo 2021 la quale, per giungere ad una differente conclusione, si trova costretta ad aggiungere al testo normativo, laddove fa riferimento ad "una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno", la locuzione "per altro motivo", in tal modo sovvertendone però lo stesso tenore letterale;
- quanto al *periculum in mora*, la ricorrente si trova attualmente in una particolare condizione di fragilità. Costei nel 2014 già aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna un ordine di protezione e di allontanamento del coniuge dal domicilio familiare (doc. 6), il quale si era reso responsabile del compimento di comportamenti violenti e minacciosi nei suoi confronti. Nel 2015 la coppia si è separata davanti al Tribunale di Bologna, che ha affidato alla ricorrente in via esclusiva i figli minori, stante l'abbandono di fatto di ogni cura, anche economica, mostrata dal padre dopo l'allontanamento dal domicilio coniugale (doc. 7). Ora, a seguito di alcune criticità sanitarie intervenute nella condizione di salute della ricorrente i minori sono stati affidati dal Tribunale per i minorenni al servizio sociale di (doc. 8). Nel 2019, da una relazione affettiva all'epoca intercorsa, alla ricorrente è nato il figlio (doc. 9), anch'egli affidato dal Tribunale per i minorenni ai Servizi sociali (doc. 10);
- è quindi manifesto che l'omessa disanima da parte della Questura dell'istanza avanzata dalla ricorrente determini un rilevante immediato pregiudizio alla sua vita privata e familiare che giustifica l'adozione del richiesto provvedimento cautelare;
- la complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio;
- ogni altra questione è assorbita.

PQM

Il Giudice, ogni altra domanda rigettata:

- 1) accerta il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ordinando al Questore di Forlì – Cesena ogni conseguente adempimento;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Si comunichi.

Bologna, 17/05/2021

Il Giudice
Dott. Francesco Perrone